



COMUNE DI VERONA

Servizio Ecologia

PG

65332

Provincia di Verona
 Assessorato Provinciale all'Ambiente
 e alla Protezione Ambientale del Veneto
 Assessorato Provinciale di Verona
 DATA ARRIVO 17 AGO. 1999
 Prot. N° 8824

ORDINANZA N. 157

OGGETTO: Determinazione provvisoria dei limiti d'orario e delle prescrizioni per l'effettuazione di attività musicali durante manifestazioni temporanee all'aperto.

II. SINDACO

- Premesso che:

- ✓ l'art. 6, comma 1, lett. h della L. 447/95 prevede che per lo svolgimento di attività temporanee, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, il Comune possa autorizzare la deroga ai valori limite di immissione di rumore nell'ambiente abitato o esterno;
- ✓ l'art. 7 comma 6 della L. R. 10/5/99 n° 21 prevede che le emissioni sonore provenienti da circoli, teatri tenda ed altre strutture mobili d'intrattenimento o prodotte da festival o manifestazioni analoghe sono ammesse fino alle 24.00, solo se preventivamente autorizzate dal Comune, tenuto conto della tipologia e delle caratteristiche degli insediamenti civili interessati.

- Ritenuto necessario pertanto, nelle more della adozione di un Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico ai sensi dell'art. 6 della L. 447/95, di cui si è avviata la fase preparatoria, provvedere a disciplinare provvisoriamente le modalità di autorizzazione in deroga delle emissioni sonore provenienti dalle manifestazioni musicali in oggetto, fissando nel contempo le misure necessarie per ridurre al minimo le molestie a terzi ed il potenziale rischio agli spettatori.

- Visti:

- la legge 26 10 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la legge Regionale 10/5/99 n° 21,
- il D.P.C.M. 1.3.1991, "Limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente abitato e nell'ambito esterno";
- il D.P.C.M. 16.04.1999 n° 215, "Determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";
- il D.P.C.M. 14.11.1997, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- l'art. 38, comma 1 della L. 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche,

ORDINA

- 1) in occasione di manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico nonché nei circoli privati e che si svolgano in ambiente aperto anche se dotato di tensostrutture (feste, sagre, intrattenimenti danzanti, pubblici spettacoli e manifestazioni similari) aventi una durata non superiore a 3 giorni consecutivi o comunque a 6 giorni, anche non consecutivi nell'arco di tempo di un mese, le attività musicali prodotte da impianti di amplificazione di potenza inferiore a 300 watts sono consentite sino alle ore 23.30
- 2) durante le manifestazioni temporanee di cui al punto 1), aventi durata superiore a 3 giorni consecutivi o a 6 giorni anche non consecutivi nell'arco di tempo di un mese o abbiano una potenza di amplificazione superiore a 300 watts, le attività musicali che superino i limiti di immissione c/o di emissione di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 dovranno essere autorizzate previa domanda da presentarsi al servizio Ecologia almeno 5 giorni prima della data della prevista manifestazione con provvedimento del dirigente del servizio medesimo, prevedendo l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari a limitare o controllare l'intensità sonora mediante taratura degli impianti o installazione



COMUNE DI VERONA

Servizio Ecologia

di idoneo sistema di controllo e registrazione, in relazione alla potenza degli impianti e alla distanza dai soggetti ricettori.

L'attività di riproduzione musicale sarà concessa non oltre le ore 23.30; eventuali prolungamenti di orario, comunque non oltre le ore 2.00, potranno essere autorizzati su richiesta scritta e motivata che descriva gli accorgimenti necessari a limitare ulteriormente l'intensità rumorosa in relazione alla distanza dai primi soggetti ricettori.

- 3) durante i concerti musicali di rilevanza nazionale e comunque qualora gli impianti di amplificazione superino il valore massimo di amplificazione di 7000 watts, le emissioni sonore dovranno essere monitorate e certificate da un tecnico che provvederà a redigere apposita valutazione previsionale per garantire il rispetto dei limiti indicati e il collaudo delle emissioni stesse. L'attività di riproduzione musicale sarà concessa non oltre le ore 23.30; eventuali prolungamenti di orario, comunque non oltre le ore 2.00, potranno essere richiesti motivandone le necessità e gli accorgimenti necessari a limitare ulteriormente l'intensità rumorosa in relazione alla distanza dai soggetti ricettori.

Non dovranno essere comunque superati.

presso le aree con presenza di pubblico, i livelli di pressione sonora di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 16.04.1999 n° 215 ed in particolare il valore di L_{eq} di 95 dB(A), eventuali deroghe a tali limiti potranno essere concesse anche in relazione alla distanza dai soggetti ricettori previa richiesta motivata con una relazione firmata, da un tecnico competente in acustica, che indichi gli accorgimenti adottati per evitare possibili danni a spettatori e lavoratori addetti allo spettacolo nonché la previsione d'impatto acustico nelle aree pubbliche adiacenti e presso le abitazioni più disturbate con l'indicazione delle prescrizioni necessarie al rispetto dei limiti sopraindicati.

presso le abitazioni più prossime alle manifestazioni, i valori limite di emissione di 65 dB(A) fino alle ore 23.30, oltre tale orario verranno prescritte ulteriori prescrizioni atte a ridurre l'impatto acustico.

Sanzioni:

- a) al di fuori dei casi descritti al punto 1), l'effettuazione di manifestazioni temporanee senza la prescritta autorizzazione, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista all'art. 10 comma 3 della legge 26.10.1995 n. 447 nella misura ridotta di £. 1.000.000 (lire un milione - ECU 516,46);
- b) la violazione alle prescrizioni d'orario stabilite dal presente provvedimento o dalle autorizzazioni rilasciate del Servizio Ecologia comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista all'art. 10 comma 3 della legge 26.10.1995 n. 447 nella misura ridotta di £. 1.000.000 (lire un milione - ECU 516,46);
- c) l'accertamento del superamento dei limiti tramite verifica delle registrazioni effettuate dal sistema di controllo di cui al punto 2, comporterà l'applicazione della sanzione prevista all'art. 10 comma 2 della legge 26.10.1995 n. 447 nella misura ridotta di £. 2.000.000 (lire due milioni - ECU 1032,91).

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, viene pubblicato all'Albo Pretorio. Il Corpo di Polizia Municipale e il personale tecnico ispettivo del Servizio Ecologia e dell'ARPAV è incaricato dell'esecuzione.

IL SINDACO
IL VICE SINDACO